



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370
e-mail: amministrazione@accademiabellearti.laquila.it Internet: www.accademiabellearti.laquila.it
Cod. Fiscale 80006960662

Prot. n. 5713/A21

L'Aquila, 30/11/2015

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA**

Art. 1 - Forme collaborazione

1) Secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante la revisione della normativa in materia di diritto allo studio, l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila definisce, con uno o più bandi, forme di collaborazione degli studenti regolarmente iscritti alla stessa Accademia, per attività connesse ai servizi resi dall'Istituto, con esclusione di quelli inerenti le attività di docenza, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.

2) Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- A. supporto nella gestione dei servizi informatici, aggiornamento canali social media e sito web Accademia;
- B. supporto nell'inserimento degli studenti cinesi;
- C. supporto al funzionamento del sistema bibliotecario;
- D. assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche e multimediali;
- E. collaborazioni nei progetti di orientamento, tutoraggio e attività dirette alla promozione del diritto allo studio;
- F. collaborazioni nel servizio di accoglienza e assistenza degli studenti, docenti, delegati, anche nell'ambito dei programmi di scambio nazionale ed internazionale;
- G. assistenza a studenti disabili;
- H. ogni altra forma di collaborazione utile all'Accademia.

Per tali attività l'Accademia, attraverso le strutture interessate, può predisporre adeguati corsi di preparazione che devono essere frequentati obbligatoriamente dagli assegnatari delle collaborazioni.

Art. 2 - Limiti e copertura finanziaria

1) L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili.

2) Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni, comprensivi degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti cui vengono affidate le collaborazioni.

3) Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente anche il corrispettivo orario della prestazione richiesta. Il corrispettivo è unico per qualsiasi tipo di collaborazione ed è esente

dall'imposta locale sui redditi e da quello sul reddito delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

- 4) Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
- 5) A ciascun studente non può essere assegnato più di un incarico nello stesso anno accademico;
- 6) L'Amministrazione curerà che gli orari nei quali le collaborazioni sono prestate interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con le attività di studio dello studente;
- 7) L'orario giornaliero non deve, di norma, superare le 3 ore.

Art. 3 - Requisiti delle candidature

1) Possono avanzare domanda di collaborazione:

- studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila a partire dal 2° anno del triennio o dal 1° anno del biennio e non oltre il secondo anno fuori corso che abbiano raggiunto il seguente requisito di merito: media riportata di almeno 26/30 (con riferimento agli esami ultimo a.a.);

2) Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- studenti che si trasferiscano ad altro Istituto o si diplomino, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso;
- studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- studenti componenti degli organi di governo dell'Accademia;
- studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa su collaborazioni prestate in precedenza;
- studenti che abbiano rapporti di lavoro subordinato con terzi ovvero altri rapporti di lavoro autonomo, anche occasionale.

Art. 4 – Collaborazioni riservate a studenti stranieri

1) Nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti nei precedenti articoli possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione a studenti extra-comunitari.

2) Le collaborazioni per studenti stranieri sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi.

Art. 5 - Presentazione delle domande

1) Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sono tenuti a presentare domanda al Direttore dell'Accademia entro il termine stabilito nel relativo bando di selezione.

2) La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'Accademia.

3) Lo studente può partecipare a un solo bando di selezione per anno accademico.

4) L'Accademia può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio sulla carriera accademica e sulla condizione economica degli studenti inseriti nella graduatoria e può richiedere agli stessi ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Art. 6 - Procedure per la determinazione e l'assegnazione dei rapporti di collaborazione

1) I diversi settori dell'Accademia presentano annualmente, nell'ambito delle fattispecie di cui all'art 1 comma 2, le richieste di rapporti di collaborazione con gli studenti, specificando il numero dei rapporti collaborativi, la tipologia della prestazione, il numero di ore e il periodo.

2) In base alle domande pervenute e a seguito di un bando di selezione, la stessa Commissione stila un elenco degli aspiranti in base alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione, di merito e delle condizioni economiche certificate.